

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **119/1987** (ECLI:IT:COST:1987:119)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **25/02/1987**; Decisione del **27/03/1987**

Deposito del **09/04/1987**; Pubblicazione in G. U. **22/04/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4188**

Atti decisi:

N. 119

ORDINANZA 27 MARZO 1987-9 APRILE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con due ordinanze emesse il 27 marzo 1980 del Consiglio nazionale forense sui ricorsi proposti da Cavallazzo Massimo Pellegrino e Nicoletta Luciano, iscritte ai nn. 46 e 47 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 dell'anno 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore dott. Aldo

Corasaniti.

Ritenuto che con n. 2 ordinanze emesse il 27 marzo 1980 (R.O. nn. 46 e 47/1981), il Consiglio nazionale forense, sull'impugnazione di delibere del Consiglio dell'Ordine forense di Benevento con le quali era stata disposta l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori, senza tuttavia ammettere gli iscritti al patrocinio dinanzi alle preture, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del r.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), nella parte in cui prevede che "i laureati in giurisprudenza che siano praticanti procuratori sono ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, il patrocinio davanti alle preture del distretto della Corte d'appello e sezioni distaccate, nel quale sono iscritti per la pratica, comprese quelle dei comuni sedi di tribunale o capoluoghi di provincia", ravvisando contrasto tra la norma suddetta e l'art. 33, comma quinto, Cost., che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, alla stregua dei principi affermati dalla Corte con la sentenza n. 58 del 1963;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti, in considerazione dell'identità della questione proposta;

che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, tale disposizione è stata sostituita dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale), il quale, innovando la preesistente normativa, ha, tra l'altro, subordinato al decorso di un anno dalla iscrizione nel registro speciale dei praticanti l'ammissione al patrocinio davanti alle preture;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché valuti, alla stregua dello ius superveniens, la persistenza o meno della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

ordina la restituzione degli atti al Consiglio nazionale forense.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.